



ORIGINALE

COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

N° 96

DEL 24.11.2011

OGGETTO

Modifica
Regolamento
Comunale
"Concessione beni
immobili confiscati
alla mafia".

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

BILANCIO _____
TIT. _____ FUNZ. _____ SERV. _____
INT. _____ CAP. _____
ATTO N° _____

RISERVATO AL SETTORE PROPONENTE
SETTORE n. _____

Repert. n° _____
del _____

RISERVATO ALL'UFFICIO SEGRETARIA GENERALE

PROPOSTA

N° 04

Del 28/03/2011

L'anno Duemilaundici il giorno Ventiquattro del mese di **Novembre** alle ore 20,00 nella residenza Municipale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	VIRGA ANTONINO		X
2	LO BAIDO GIUSEPPE	X	
3	CAMPIONE DIEGO FERNANDO	X	
4	PRUSSIANO ANDREA	X	
5	ALBIOLO GIOACCHINO	X	
6	TRANCHINA SALVATORE		X
7	GIULIANO VITO	X	
8	LO IACONO LEONARDO		X
9	LO IACONO EZIO		X
10	BONNI' GIUSEPPE	X	
11	CATALANO GIOACCHINO		X
12	GRECO DOMENICO		X
13	IMPASTATO GIOVANNI		X
14	DI MARCO FRANCESCO		X
15	RIZZO PULEO SALVATORE	X	
16	ITALIANO VITO	X	
17	DI TRAPANI LORENZO	X	
18	GIOVIA GIUSEPPE ANTONINO		X
19	DI TRAPANI PIETRO		X
20	MARINO BALDASSARE		X
21	RUSSO LEONARDO	X	
22	LATONA ONOFRIO		X
23	DE SIMONE GIOVANNI	X	
24	AIELLO SANTO GIOVANNI	X	
25	SPECIALE GIUSEPPE	X	
26	BUSCIO IGNAZIO	X	
27	SCIANNA ANTONINO	X	
28	CONSTANTINO FRANCESCO	X	
29	DE LUCA ANTONINO	X	
30	DEGAETANO NICOLA		X
Totale		17	13

Presiede il Cons. Albiolo Gioacchino nella qualità di Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale del Comune di Partinico **Dr. Vincenzo Pioppo**.

Scrutatori i Consiglieri: **Scianna - Buscio e Speciale**.

Il Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile dei Beni Confiscati, per volontà ed indirizzo del Presidente della I° Commissione Consiliare, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione :

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE "CONCESSIONE BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che con Deliberazione Consiliare n. 01 del 22.10.2007 è stato approvato il Regolamento Comunale Concessione Beni Immobili Confiscati alla Mafia ";

Considerato

che sono pervenute richieste di modifica del suddetto Regolamento da parte della I° Commissione Consiliare, a firma del Consigliere Comunale Antonino Scianna, n.q. di Presidente della stessa, a conclusione di uno studio approfondito dello stesso Regolamento effettuato dai componenti della Commissione e dai Capigruppo Consiliari (richieste prot. n. 09/I° C.C. – prot. n. 19 del 15.02.2011);

Ritenuto

necessario intervenire su alcune norme del suddetto Regolamento sia allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti inerente la fattispecie regolamentare, sia per disciplinare le modalità applicative delle più recenti normative in materia di affidamento dei beni confiscati e dell'evolversi della relativa prassi operativa;

Ritenuto

opportuno l'istituzione di una Commissione che affianchi il Segretario Generale nell'iter di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

Visto il verbale n°19 del 15/02/2011 della I° Commissione Consiliare Affari Istituzionali ed Attività Normative "Proposta di modifica al Regolamento Comunale concessione Beni immobili confiscati alla mafia" contenente gli emendamenti da apportare agli artt. 7 – 9 – 12 del Regolamento in oggetto riguardanti rispettivamente:

- Art. 7 "Concessione in uso dei beni a terzi – Criteri e procedimenti di assegnazione"; tale articolo demanda alla sola persona del Segretario Generale del Comune la verifica dell'iter di assegnazione dei beni;
- Art. 9 Durata; attualmente la durata di assegnazione di un bene è pari a 30 (trenta) anni;

- Art. 12 Potere sanzionatorio; nel vigente Regolamento non sono previste sanzioni a carico del concessionario nel momento in cui questi perda uno dei requisiti richiesti all'assegnazione del bene.

PROPONE

modificare il Regolamento Comunale "Concessione dei beni immobili confiscati alla mafia" approvato con Deliberazione Consiliare n. 01 del 22.10.2007, come di seguito specificato:

ART. 7, comma 7 dopo le parole "Il Segretario Generale " aggiungere "unitamente alla commissione appositamente costituita con atto d'indirizzo della Giunta Municipale";

ART. 9, comma 1 cassare le parole "ad anni 30 (trenta) sostituendole con le parole "ad anni 9 (nove);

considerare opportuno inserire

ART. 12, ultimo cpv, i seguenti commi:


- *Comma 4* "La revoca della concessione, per la violazione dei motivi precedentemente elencati, comporterà anche l'immediato pagamento, a favore del Comune di Partinico, dell'indennizzo previsto dalla clausola penale sarà inserita e determinata nel suo ammontare in relazione al valore del bene al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione".
- *Comma 5* "L'esercizio dell'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione Comunale di Partinico;
- *Comma 6* "Non potranno essere accolte le istanze presentate da parte di chi nei cinque anni antecedenti la data di presentazione delle stesse sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessione, per negligenza o per responsabilità".

Dare atto che rimane confermata la restante parte del vigente Regolamento;

Dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dall'approvazione dello stesso.

Il Segretario Comunale

Dott. Vincenzo Pioppo



Il Presidente pone quindi in discussione l'argomento iscritto al Punto N. 8 dell'Ordine del Giorno relativo all'oggetto e precisa che la Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, giusta nota che si unisce alla presente quale allegato.

Esce dall'aula il Cons. Italiano. Sono presenti N. 16 Consiglieri.

Il Cons. Scianna nella sua qualità di Presidente della Prima Commissione Consiliare illustra il lavoro svolto dalla Commissione che ha richiamato il Regolamento in argomento apportando delle modifiche agli Articoli 7, 9 e 12 al fine di normare al meglio la concessione e gestione dei Beni confiscati alla mafia. Precisa infine che è stata prevista anche una azione risarcitoria.

Il Presidente non essendo intervenuto alcun altro consigliere pone ai voti in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori la superiore proposta di Deliberazione unitamente all' allegato Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione comprensiva del Regolamento;

Visto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare;

Visto l'OREL;

Con N. 16 voti unanimi favorevoli (Lo Baido, Campione, Prussiano, Albiolo, Giuliano, Bonni, Rizzo Puleo, Di Trapani Lorenzo, Russo, De Simone, Aiello, Speciale, Buscio, Scianna, Costantino e De Luca) espressi in forma palese per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti N. 16 Consiglieri ed assenti N. 14 Consiglieri (Virga, Tranchina, Lo Iacono Leonardo, Lo Iacono Ezio, Catalano, Greco, Impastato, Di Marco, Italiano, Giovia, Di Trapani Pietro, Marino, Latona e Degaetano)

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione;

Approvare il "Regolamento per la disciplina della concessione dei beni immobili confiscati alla mafia" allegato alla presente con le modifiche e le integrazioni evidenziate.

Sono le ore 0,15 del 25 Novembre 2011 e la seduta viene sciolta e rinviata a data da destinarsi,

allegato alla Delibera di C.C. N°6 del 24/4/2011



COMUNE DI PARTINICO

Provincia Di Palermo

1^a Commissione Consiliare
Affari Istituzionali ed Attività Normative

Prot. n. 54 / 1^a Comm.

li, 30/06/2011

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione parere, estratto dal verbale n. 99 del 30/06/2011

La 1^a Commissione Consiliare riunitasi in data 30/06/2011 con la presenza dei Sigg.

N.	COGNOME E NOME	N.Q	PRESENTE	ASSENTE
1	Scianna Antonino	Presidente	X	
2	Marino Baldassare	Componente	X	
3	Virga Antonino	Componente		X
4	Campione Diego F.	Componente	X	
5	Prussiano Andrea	Componente		X
6	Lo Iacono Leonardo	Componente	X	
7	Lo Iacono Ezio	Componente		X
8	Giovia Giuseppe A.	Componente	X	
9	De Simone Giovanni	Componente		X
10	Aiello Santo G.	Componente		X
11	Degaetano Nicola	Componente	X	

Esaminata la proposta n. 07 del 29/03/2011 avente per oggetto:
Modifica Regolamento Comunale Concessione Beni Immobili Confiscati alla Mafia

HA ESPRESSO IL SEGUENTE RISULTATO:

Consiglieri presenti: N. 06
Consiglieri Votanti: N. 06 ()
Voti Favorevoli: N. 06 ()
Voti Contrari: N. /// ()
Consiglieri Astenuti: N. /// ()

Il Segretario Verbalizzante Delegato
(Maggi Francesco)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Antonino Scianna)

VISTO: IL PRESIDENTE DEL C.C. LE
(Gioacchino Albino)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 96 DEL 24.11.11

Repubblica Italiana

Regione Siciliana



Città di Partinico

Provincia di Palermo

Regolamento per la disciplina
della concessione di beni immobili
confiscati alla mafia
ai sensi della Legge n. 109/96
del patrimonio indisponibile
del Comune di Partinico

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON DELIBERA N. ... DEL _____



ARTICOLO 1
FINALITÀ E OGGETTO

1. Il Comune di Partinico, in conformità alle finalità della L. 109/96, promuove l'utilizzazione ai fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e riscatto del proprio territorio.
2. Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

ARTICOLO 2
PRINCIPI

1. Il Comune di Partinico, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, conferma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa.

ARTICOLO 3
UFFICIO SPECIALE BENI CONFISCATI

1. L'Ufficio Speciale Beni Confiscati alla mafia si occupa di tutte le problematiche inerenti la concreta applicazione della L. 109/96 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Ufficio, che opera con il supporto di tutti i Settori comunali, è diretto dal Segretario Generale.
3. L'Ufficio ha sede nella casa Municipale in locali idonei e facilmente accessibili agli utenti.

ARTICOLO 4
ALBO SPECIALE

1. E' istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Partinico.
2. Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del prevenuto, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

3. In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche:
 - a) l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene;
 - b) i dati identificativi dell'ente concessionario;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione;
 - d) la durata e la data di scadenza della concessione.
4. L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo Pretorio e inserito sul portale dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.
5. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ARTICOLO 5 ENTI BENEFICIARI

1. I beni di cui all'art. 1 possono essere concessi a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 che manifestano il proprio interesse.

ARTICOLO 6 CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE

1. I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'articolo 7.
2. La concessione in uso a terzi, da parte della Giunta Municipale, dei beni di cui all'art. 1, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
3. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.
4. Il capitolato contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.
5. I beni sono concessi a titolo gratuito.



ARTICOLO 7
CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI
CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio curata dal Segretario Generale su direttiva della Giunta Municipale che ne fissa criteri, modalità e i relativi punteggi.
2. Il Segretario Generale dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art. 1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.
3. L'avviso pubblico deve essere affisso di norma all'Albo pretorio, sul portale e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente, per almeno 90 giorni consecutivi.
4. Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.
5. La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Partinico dai soggetti di cui all'art. 5 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.
6. Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.
7. Si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.
8. Il Segretario Generale, *unitamente alla commissione appositamente costituita con atto d'indirizzo della Giunta Municipale*, acquisite le richieste individuerà il concessionario, ai sensi del comma 4 del presente articolo, e lo sottoporrà alla Giunta Municipale per l'adozione del provvedimento di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.
9. Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, la Giunta Municipale non può adottare il provvedimento concessorio.

ARTICOLO 8
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il capitolato contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:
 - a. l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
 - b. l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
 - c. l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
 - d. l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
 - e. l'obbligo di rispettare la Legge n.46/90 e il D.Lgs. n.626/94 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
 - f. l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
 - g. l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - h. l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
 - i. l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
 - l. l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
 - m. l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
 - n. l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Partinico in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Partinico";
 - o. l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Partinico in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Partinico";
 - p. l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ARTICOLO 9 DURATA

1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad *anni 9 (nove)*, ed è rinnovabile con procedura semplificata.
2. La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Partinico almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente.
3. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrono i motivi di cui all'art 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione nè cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ARTICOLO 11 CONTROLLI

1. E' rimesso al Segretario Generale, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.
2. Il Segretario Generale dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.
3. Il Segretario Generale può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 12 POTERE SANZIONATORIO

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.
2. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a. qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;
 - b. qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
 - c. qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;
 - d. qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e. qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
 - f. qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.
3. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale che ne curerà l'istruttoria.
 4. *La revoca della concessione, per la violazione dei motivi precedentemente elencati, comporterà anche l'immediato pagamento, a favore del Comune di Partinico, dell'indennizzo previsto dalla clausola penale e sarà inserita e determinata nel suo ammontare in relazione al valore del bene al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione.*
 5. *L'esercizio dell'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione Comunale di Partinico.*
 6. Non potranno essere accolte le istanze presentate da parte di chi nei cinque anni antecedenti la data di presentazione delle stesse sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessione, per negligenza o per responsabilità.

ARTICOLO 13 NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE

1. Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.



INDICE

- Articolo 1 - Finalità e Oggetto
- Articolo 2 - Principi
- Articolo 3 - Ufficio speciale beni Confiscati
- Articolo 4 - Albo speciale
- Articolo 5 - Enti beneficiari
- Articolo 6 - Concessione in uso dei beni a terzi. Modalità e organo competente
- Articolo 7 - Concessione in uso dei beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione
- Articolo 8 - Obblighi del concessionario
- Articolo 9 - Durata
- Articolo 10 - Cessione del bene e del Contratto
- Articolo 11 - Controlli
- Articolo 12 - Potere sanzionatorio
- Articolo 13 - Normativa transitoria e finale